

R.P.U. 18-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri | Presidente |
| - dott. Francesco Angelini | Giudice |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da TAVERNA GIOVANNI (C.F. TVRGNN67M21F839Q) e ZENO FRANCESCA (C.F. ZNEFNC77M63F839H), residenti in Terni, via Giuseppe Di Vittorio, n. 11 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, avv. Federico Mattiangeli sito in Terni, via della Rinascita n. 8;

esaminata la documentazione ad esso allegata e l'integrazione documentale depositata in data 27.05.2023;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 10.05.2023;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Terni, Comune coincidente con la sede del Tribunale adito;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale *“per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”*;

ritenuto, inoltre, che, anche alla luce del disposto di cui all'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento “familiari”, nulla osta alla trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata proposte dai ricorrenti, in quanto coniugi conviventi, così da assicurare il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni mediante l'apertura di un unico procedimento, la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo liquidatore (v. certificato di stato di famiglia – all. 2 al ricorso);

ritenuto, infatti, che l'art. 66 CCII risulta applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, comma 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la



ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato (v. Trib. Verona, 05.10.2022, in IlCaso.it);

ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona dell'avv. Debora Castellani;

ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo ad entrambi i ricorrenti, atteso che, sui medesimi grava una situazione debitoria pari a circa € 135.205,00 per TAVERNA GIOVANNI ed € 157.350,00 per ZENO FRANCESCA (di cui € 120.000,00 circa in solido tra loro, quali debiti principalmente riconducibili al mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione familiare sita in Terni e agli oneri condominiali; complesso debitorio al quale occorre aggiungere altresì il compenso dell'OCC e dell'avvocato Federico Mattiangeli) e che, dall'altro lato, TAVERNA GIOVANNI percepisce attualmente un reddito mensile netto (quale lavoratore dipendente con mansioni di addetto alle pulizie della Oleificio Coppini Angelo S.p.A. con contratto di assunzione trasformato da tempo parziale a tempo pieno a partire dal 01.10.2021) pari a circa € 1.330,00 e ZENO FRANCESCA percepisce attualmente un reddito mensile netto (quale coadiutore amministrativo presso l'Ospedale S. Maria di Terni,) pari a circa € 1.270,00 (di cui € 451,51 trattenuti dalla busta paga, in parte per cessione del quinto per l'acquisto dell'autoveicolo ed in parte per pignoramento - all.ti n. 4, 5, 8, 39 al ricorso e a.1 e a.2. alla memoria integrativa), e sono titolari di conti correnti recanti, rispettivamente, un saldo pari a - 1,63 € al 31.03.23, per TAVERNA GIONAVVNI e a - € 1.553,00 per ZENO FRANCESCA (all. b) alla mem. integrativa);

considerato che i coniugi ricorrenti sono altresì co-titolari del diritto di proprietà su un immobile sito in Terni, Via Giuseppe di Vittorio n.11, iscritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Terni al Foglio 124, Particella 470, Sub 37, Categoria A/2, classe 2, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale 91 mq, rendita 418,33, con valore stimato pari ad € 40.098,24, anche in considerazione del grave stato di abbandono dell'immobile (cfr. all. d) e h) alla mem. integrativa);

rilevato, infine, che i ricorrenti sono titolari dei seguenti beni mobili registrati, privi di considerevole valore (e che questi chiedono di escludere dalla liquidazione controllata): un'autovettura intestata a TAVERNA GIOVANNI (Aveo – Chevrolet targata EC710KD immatricolata nel 2011 regolarmente assicurata, ma sottoposta a fermo amministrativo – doc. 10 al ricorso ed e) alla mem. integrativa); un'autovettura intestata a ZENO FRANCESCA (Renault Captur targata ES363TD immatricolata nel 2014 ed acquistata nell'anno 2019 mediante cessione



del quinto dello stipendio e regolarmente assicurata); un *“motociclo intestato sempre a quest’ultima, targato X45326, immatricolato ed acquistato nel 2009”* (circostanza così attestata dall’OCC, sebbene debba precisarsi che, con riferimento a detto veicolo, la visura al PRA abbia dato riscontro negativo – v. all. 7);

ritenuto, quindi, che il patrimonio dei due ricorrenti persone fisiche è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di essi gravanti;

rilevato che, dalla documentazione fornita (dichiarazioni dei redditi aggiornate e situazione contabile - all. a.1) e b) alla mem. integrativa), risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, trattasi di lavoratori dipendenti privi della qualifica di imprenditore commerciale (rivestita dal solo TAVERNA GIOVANNI, in passato e per brevi periodi);

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall’OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell’accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischi di Banca di Italia (all. 16 e 17), nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di Banca di Italia (all. 15) e negli archivi CRIF (all. 18 e 19);

considerato, quanto alla determinazione della quota stipendiale non compresa nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b), CCII che i debitori, in base ad un elenco ritenuto congruo dall’OCC, hanno stimato l’importo delle spese necessarie al mantenimento della propria famiglia in complessivi € 1.599,22, dettagliando in apposita tabella i relativi importi (v. all. 3);

ritenuto che, diversamente da quanto affermato dall’OCC, alcune voci dell’elenco presentato dai debitori meritano di essere espunte dalla somma loro occorrente per le esigenze di vita quotidiana, in quanto, una volta aperta la procedura risulteranno a carico della stessa (e non, invece, a carico dei ricorrenti, attesa l’inclusione dell’immobile di loro proprietà nella procedura di liquidazione), ossia, in particolare, la somma pari ad € 150,00, appostata per gli oneri condominiali relativi all’immobile intestato ai ricorrenti;

considerato, d’altro canto, che, con chiarimenti depositati in data 27.05.2023, i ricorrenti hanno attestato (allegando anche documentazione fotografica) che lo stato dell’immobile di loro proprietà è soggetto ad un’incuria tale da averli indotti, specialmente al fine di tutelare la salute del nucleo familiare, a trasferirsi in un diverso appartamento, stipulando un contratto di locazione con decorrenza dal 01.01.2023, con canone pari ad € 400,00 mensili, oltre oneri condominiali ed utenze (v. all. 50 al ricorso), di talché occorre tenere conto anche di detto importo nel quantificare le spese mensili che i ricorrenti sono chiamati a sostenere;

ritenute, quanto al resto, complessivamente congrue le spese stimate dai ricorrenti per provvedere alle loro esigenze di vita, tenuto conto anche della composizione del nucleo familiare (un figlio minore di anni 4 ed una figlia appena maggiorenne, ancora studentessa, con mantenimento a carico dei genitori – all. a.1 e g alla mem. integrativa);

ritenuto, in definitiva, che il limite stipendiale non ricompreso nella liquidazione deve essere pari a complessivi € 1.550,00, e, dunque, in proporzione, in € 791,00 per TAVERNA GIOVANNI (con acquisizione alla procedura di € 536,00 mensili) ed in € 759,00 per ZENO FRANCESCA (con acquisizione alla procedura di € 514,00 mensili);

precisato che, per calcolare la percentuale di stipendio del debitore da acquisire alla procedura non deve tenersi conto della cessione del quinto stipendiale ovvero del pignoramento effettuato da altri creditori su detto stipendio, attesa la cristallizzazione del patrimonio al momento dell’apertura della



liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, co. 5, CCII agli artt. 150 e 151 CCII;

ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni dei debitori (inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura), sebbene, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCI, sussistono gravi ragioni (attinenti alla necessità, attestate anche dall'OCC, di recarsi nei rispettivi posti di lavoro, accompagnare i due figli a scuola e negli altri luoghi ove espletano le rispettive attività) per autorizzare i coniugi, nelle more della liquidazione, all'uso di dei veicoli loro intestati, ossia la vettura marchio Renault Captur targata "ES363TD" ed il motociclo targato "X45326" (con la precisazione che l'effettiva titolarità di quest'ultimo andrà accertata, a cura del liquidatore in sede di redazione del programma di liquidazione), mentre la circolazione del veicolo Aveo – Chevrolet targato EC710KD risulta sostanzialmente preclusa dalla perdurante sottoposizione dello stesso a fermo amministrativo;

considerato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII, il gestore designato dall'OCC, avv. Debora Castellani non può essere nominato liquidatore dal Tribunale, atteso che la mancata iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 356 CCII deve ritenersi annoverabile tra i "giustificati motivi" che precludono la conferma della persona dell'OCC di cui all'art. 269 CCII;

considerato, infatti, che non si ravvisano motivi per derogare al requisito dell'iscrizione a detto Albo nella designazione del soggetto "liquidatore" in una procedura di liquidazione controllata, come quella in oggetto, in quanto detta norma include nell'albo tutti i soggetti "*destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza*" (v. Trib. Torino, 11 maggio 2023, in IlCaso.it);

ritenuto, allora, di dover procedere alla nomina di altro professionista, da individuarsi nella persona del dott. Andrea Vasconi, professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni (come risultante dal registro INI-PEC, liberamente accessibile) oltre che iscritto sia nell'Albo nazionale istituito ai sensi dell'art. 356 CCII, sia nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (elenco da ritenersi senz'altro ancora vigente, anche alla luce dell'ulteriore richiamo operato al decreto ministeriale istitutivo dello stesso da parte dell'art. 2, comma 1, lett. t) CCII, norma che ribadisce il ruolo dell'OCC nel nuovo quadro normativo; v. sul punto Tribunale di Rimini 18 aprile 2023, in IlCaso.it);

precisato, infatti, che il requisito della "residenza" menzionato all'art. 270, co. 2, lett. b), secondo periodo, CCII deve senz'altro intendersi come riferito all'ambito territoriale di appartenenza professionale del liquidatore nominando, non solo in quanto trattasi di interpretazione maggiormente aderente alla *ratio* della norma - volta a garantire la trasparenza del criterio di designazione e l'efficienza della procedura - ma anche in quanto l'appartenenza ad un determinato Ordine professionale coincide con l'unico dato che il Collegio ha la possibilità di verificare *ex ante* in fase di nomina, a differenza della "residenza" del professionista, non evincibile né dall'elenco di cui al D.M. 202/2014, né dal nuovo Albo;

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art.* 270, co. 5, CCII il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono



insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

p.q.m.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di TAVERNA GIOVANNI (C.F. TVRGNN67M21F839Q) e di ZENO FRANCESCA (C.F. ZNEFNC77M63F839H);
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;
- **nomina** liquidatore il dott. Andrea Vasconi;
- **ordina** a TAVERNA GIOVANNI e ZENO FRANCESCA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei rispettivi patrimoni di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni mobili registrati, dei quali autorizza i ricorrenti all'utilizzo provvisorio nelle more della liquidazione: a) autovettura a marchio Renault, targata "ES363TD", con n. telaio "VF12RFL1H49677465"; b) motociclo targato "X45326";
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni;
- **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza ai debitori;
- **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza ex art. 272 CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **04.09.2023**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
- **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.

Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore nominato.

Così deciso nella camera di consiglio del 31/05/2023.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Grotteria)

Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri)

